

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale

Presidente

Avv. Bruno De Carolis

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Saverio Ruperto

Membro designato dal Conciliatore
Bancario e Finanziario – per le controversie
in cui sia parte un consumatore [Estensore]

Dott.ssa Daniela Primicerio

Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 22.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 13 maggio 2010, il Ricorrente, contitolare insieme alla moglie di un conto corrente, lamenta la mancata corresponsione di interessi sul saldo attivo dello stesso.

A mezzo di lettera del 2 aprile 2009, il Cliente presentava un primo reclamo all'Intermediario, esponendo di avere appreso, a seguito di una telefonata con gli operatori della banca, che il conto in questione era *«infruttifero e che solamente con [nome comparto] si poteva ottenere un rendiconto»*. Evidenziava che *«Questo termine, [nome comparto] l'avevo visto distrattamente nella pagina d'inizio della Web, e nel documento di contratto, dando per scontato che il mio conto, [nome comparto] o non [nome comparto], era fruttifero»*. Denunciava che *«se è ben vero*



che tanto nell'allegato economico come nel documento di sintesi si indica che il tasso di raccolta sul conto ordinario è del 0%, è altrettanto vero che, tra la imponente massa di materiale cartaceo inviato, [la Banca] si è ben guardata dall'indicare al cliente come ottenere un rendimento dai suoi fondi depositati, peccando come minimo di negligenza e contraddicendo le informazioni, incondizionate, fornite nel chat via web».

Il riferimento è alla conversazione telematica avuta dal Cliente con un operatore della banca prima della sottoscrizione del contratto, nell'ambito della quale gli era stata rappresentata la possibilità di ricavare un interesse «dal 4,25% lordo al 4,25% netto». Sulla scorta di quanto precede, il Cliente richiedeva all'Intermediario «gli interessi sui fondi depositati al tasso [nome comparto]».

La comunicazione di reclamo veniva riscontrata dalla Banca con nota del 22 maggio 2009, sottolineando che «il Foglio Informativo relativo al conto [...] precisa, in sede di descrizione delle caratteristiche e rischi tipici del prodotto (contenuta peraltro nella prima pagina) che “il conto corrente con opzione [nome comparto] è articolato in due comparti: (i) comparto ordinario; (ii) comparto [nome comparto]. Il comparto ordinario è destinato alla normale operatività di conto corrente (accreditato delle rimesse a favore del cliente e addebitato delle disposizioni del cliente) mentre il comparto [nome comparto] è destinato al risparmio. La Banca – come specificamente indicato nelle condizioni economiche – riconosce gli interessi attivi in misura differenziata tra i due comparti, privilegiando il comparto [nome comparto] sul quale riconosce un tasso di interesse più elevato di quello riconosciuto sul comparto ordinario”».

Seguiva ulteriore reclamo del 1° giugno 2009, con cui reiterava la richiesta di accredito degli interessi.

L'Intermediario, con lettera del 24 luglio 2009, comunicava di non potere accedere alla richiesta formulata dal Cliente, per le ragioni già esposte nella propria precedente comunicazione del 27 maggio 2009.

La questione oggetto della presente controversia veniva, quindi, sottoposta all'attenzione dell'Ombudsman – Giurì bancario con lettera del 5 agosto del 2009 e definita mediante provvedimento del 2 dicembre 2009. L'organo adito, «rilevato che la banca nella normativa contrattuale sottoscritta dal ricorrente aveva esplicitato l'esistenza dei due comparti, della relativa regolamentazione nonché della diversa remunerazione», non riteneva di potere accogliere il ricorso.



Ricorre quindi il Cliente dinanzi a questo Collegio per chiedere «*che si riconosca il mio diritto a percepire gli interessi “[nome comparto]” vigenti all’epoca, sulle giacenze del mio c/c presso [la Banca] n. 03104 01605 820626*».

Replica la Banca a mezzo di controdeduzioni dell’11 giugno 2010, evidenziando che «*Il Foglio Informativo relativo al Conto [...] precisa, in sede di descrizione delle caratteristiche e rischi tipici del prodotto, che “Il conto corrente con opzione [nome comparto] è articolato in due comparti: (i) comparto ordinario; (ii) comparto [nome comparto]. Il comparto ordinario è destinato alla normale operatività di conto corrente [...] mentre il comparto [nome comparto] è destinato al risparmio. La Banca – come specificamente indicato nelle condizioni economiche – riconosce gli interessi attivi in misura differenziata tra i due comparti, privilegiando il comparto [nome comparto] sul quale riconosce un tasso di interesse più elevato di quello riconosciuto sul comparto ordinario*». In ragione di quanto precede, l’Intermediario insiste per il rigetto del ricorso.

La problematica sottesa al ricorso qui in decisione investe il riconoscimento in capo al Ricorrente del diritto a percepire gli interessi derivanti dal saldo attivo del conto corrente stipulato con l’Intermediario.

Dall’esame della documentazione versata agli atti della presente controversia, emergono i seguenti profili.

Nella conversazione telematica intercorsa tra il Cliente e un operatore dell’Intermediario, precedente rispetto alla conclusione del contratto di conto corrente, era stata rappresentata al Cliente l’applicazione di un tasso di interesse che, a seconda delle opzioni esercitate dal Cliente, avrebbe potuto esser pari al 4,25% lordo o al 4,25% netto.

L’art. B1, primo comma, delle norme contrattuali per la prestazione dei servizi di banca telematica da parte della Banca prevede l’articolazione del conto corrente nei due comparti “ordinario” e “[nome comparto]”. L’allegato economico, recante le norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, indica quale «*Tasso annuo comparto ordinario*» lo 0,00%, e quale «*Tasso annuo comparto [nome comparto]*» il 4,25%.

L’anzidetto art. B1 delle norme contrattuali aggiunge, al secondo comma, che «*La Banca effettua gli accrediti a favore del cliente sul conto corrente ivi inclusi*



quelli a titolo di interessi secondo quanto previsto nelle relative disposizioni contrattuali imputandole al comparto “ordinario”», e, al successivo quinto comma, riconosce il diritto del cliente di conferire «alla Banca le disposizioni finalizzate ad alimentare il comparto “[nome comparto]” a valere dal comparto “ordinario” [...] seguendo le istruzioni rese note sul sito internet della Banca».

La bipartizione del conto corrente nei due “comparti” anzidetti è indicata, altresì, nel foglio informativo, con riconoscimento degli *«interessi attivi in misura differenziata tra i due comparti, privilegiando il comparto [nome comparto] sul quale riconosce un tasso di interesse più elevato di quello riconosciuto sul comparto ordinario».*

Ciò posto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, non sembra possa essere negata la ricorrenza di una condotta dell'Intermediario non pienamente conforme ai doveri di correttezza, trasparenza e buona fede previsti dalla legge con riguardo allo svolgimento delle trattative precontrattuali. Dal resoconto della conversazione telematica risulta infatti con provata certezza che l'incaricato della Banca ha fornito al cliente informazioni da ritenersi ragionevolmente idonee a indurre l'interlocutore a credere, erroneamente, che l'attivazione del conto avrebbe comportato – in assenza di movimentazioni – l'applicazione di un tasso del 4,25% netto. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, l'alternativa prospettata al Cliente era tale da far apparire come certo il conseguimento di un interesse del 4,25%, dovendosi solo stabilire se questo, sulla base di successive disposizioni, sarebbe stato corrisposto al lordo o al netto delle imposte.

A fronte di ciò, peraltro, è parimenti innegabile che nelle condizioni di contratto inviate dall'intermediario al cliente in formato cartaceo, i meccanismi che presiedono alla determinazione degli interessi erano precisamente indicati, anche se – occorre sottolineare – in maniera non particolarmente agevole per una piena e immediata comprensione da parte dell'aderente. Tali condizioni sono state invero accettate dal Cliente con la sottoscrizione del relativo modulo.

In conclusione, quindi, osserva il Collegio che, se, da un lato, appare incontestabile che la condotta dell'Intermediario rechi quei caratteri tipici che danno fondamento a una qualificazione in termini di responsabilità precontrattuale, dall'altro è altrettanto innegabile che il Cliente, pur senza dubbio indotto a rappresentarsi una realtà diversa da quella effettivamente riconducibile alle condizioni contrattuali praticate, non ha prestato la cura e l'attenzione che



ragionevolmente possono attendersi da chiunque intenda procedere alla sottoscrizione di un contratto. Tanto più se, come nel caso di specie, l'aderente è persona di livello culturale superiore alla media, come dallo stesso Ricorrente evidenziato nelle sue note esplicative.

Occorre peraltro precisare che, trattandosi di violazione (da parte dell'Intermediario) di doveri di buona fede riferiti non già alla fase di esecuzione del contratto, bensì a quella precontrattuale delle trattative, le conseguenze della condotta illegittima vanno considerate in un'ottica esclusivamente risarcitoria, non potendosi invece ammettere l'esercizio da parte del giudice di un eventuale potere correttivo o integrativo del contenuto contrattuale, prospettato invero da taluni orientamenti giurisprudenziali con riguardo alla mala fede *in executivis*. Si tratterà dunque di ristorare la sfera patrimoniale del contraente leso, riportandola nella stessa situazione economica in cui si sarebbe venuta a trovare se il contratto fosse stato concluso alle condizioni rappresentate nella fase delle trattative, facendosi con ciò applicazione di un principio che, seppur ad altri fini, trova espressione nel nostro sistema, e in particolare nell'art. 1440 c.c., con riferimento all'ipotesi del dolo incidente.

Nel quadro così delineato, si prospettano, ad avviso del Collegio, responsabilità concorrenti dell'Intermediario e del Cliente nella causazione del pregiudizio economico da quest'ultimo sopportato. Tale pregiudizio si sostanzia nel mancato conseguimento del beneficio economico che il cliente avrebbe potuto ricavare dal contratto se questo fosse stato concluso (ed eseguito) conformemente alle indicazioni fornite dall'incaricato dell'intermediario nella fase delle trattative precontrattuali. Sulla base delle risultanze in atti, siffatto beneficio va rapportato all'interesse, dichiarato *in contrahendo*, del 4,25 % annuo, al netto delle trattenute d'imposta, da calcolarsi sulle somme depositate dal giorno del primo versamento (23 dicembre 2008) sino alla data in cui è stato scoperto l'errore, data da individuarsi, presumibilmente, nel 2 aprile 2009, giorno di presentazione del primo reclamo.

Dell'importo complessivamente risultante l'Intermediario dovrà corrispondere il 50%.

Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto, nei termini sopra illustrati.

Inoltre, il Collegio, al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione di quanto previsto dal par. 4, comma 1, delle Disposizioni della Banca



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ritiene opportuno segnalare all'Intermediario resistente la necessità che sia fornita una informazione più completa ai clienti già nella fase del primo contatto con essi, specialmente quando, come nel caso oggetto di ricorso, esso si verifica per il tramite di mezzi caratterizzati dalla celerità e immediatezza, come lo strumento informatico.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

III CASO.it
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE